



Prot. N. 57517/ 2011

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. - ART. 12 D.LGS 152 /2006 S.M.I. PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO REDENZIALE DI ESPANSIONE "C" - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Vista la domanda presentata dal Comune di Tavullia, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 37587 del 17/05/2011 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo comparto residenziale di espansione "C";

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. Comune di Tavullia – Servizio Lavori Pubblici;
3. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a.

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 37587 del 17/05/2011, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Vista la nota prot. n. 5008 del 08/07/11 trasmessa dall'Amministrazione Comunale a questa A.P. per comunicare le considerazioni che hanno indotto l'autorità procedente a richiedere un nuovo procedimento di verifica per la proposta in esame in relazione all'esito della precedente procedura di verifica, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n.4085 del 17/12/2009, in base al quale l'A.P. scrivente assoggettò a VAS alcune nuove aree di espansione, fra cui quella in esame.

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 37587/11 del 21/07/2011, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica -

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né interferisce con zone SIC/ZPS per le quali si richiede una Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2782 del 22/04/2011, recante timbro di posta in arrivo del 22/04/2011, acquisita agli atti con prot. 37587 del 17/05/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al vigente P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo comparto residenziale di espansione "C".

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a vas;
- 2) Scheda di sintesi.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 38680 del 20/05/2011, ha comunicato l'avvio del procedimento a seguito dell'istanza in oggetto e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. Comune di Tavullia – Servizio Lavori Pubblici;
3. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

In data 23/05/2011, con nota prot. 38688 del 20/05/2011, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Il Comune di Tavullia, con nota prot. 5008 del 08/07/2011, inviata a questa A.P. con fax del 08/07/11, acquisito agli atti con prot. 53923 del 12/07/11, ha trasmesso una comunicazione al fine di esprimere alcune considerazioni di merito, descritte al successivo paragrafo 4).

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, con nota prot. 51806 del 05/07/2011, ha espresso il seguente parere:

“.. omissis ...

Preso atto:

- che la variante al vigente PRG in esame consiste nella modifica di destinazione urbanistica di un'area situata lungo la via Cella, da Zona agricola "E" a Zona residenziale di Espansione "C, comparto edificatorio da denominarsi "T9".

Considerato:

- che la zona di intervento è già stata oggetto di valutazione, con riguardo agli aspetti di competenza, nell'istruttoria condotta per il rilascio del parere n. 2776/10 del 17.07.2010 relativo alla precedente variante al P.R.G., riguardante quattordici nuove previsioni urbanistiche;
- che nel predetto parere l'esito favorevole all'utilizzo della zona a scopi urbanistici, contraddistinta nel provvedimento come Variante n.9, è stato condizionato al rispetto di puntuali prescrizioni, di cui tener conto nella redazione dello strumento urbanistico attuativo, che di seguito si trascrivono:
 - La realizzazione di interventi all'interno della perimetrazione P.A.I. art. 16, rimangono disciplinati dalle corrispondenti Norme di Piano.
 - Dovrà essere lasciata a verde la predetta fascia della profondità di almeno 10 metri, misurata dal limite inferiore del comparto oltre alla zona perimetrata nel P.A.I. e un congruo margine di rispetto.
 - Tale ambito di rispetto dovrà essere piantumato con essenze arboree arbustive autoctone, che con il loro apparato radicale provvederanno a migliorare le condizioni di stabilità.
 - Gli edifici in progetto dovranno essere posizionati il piu' possibile verso via Cella, adattandoli il piu' possibile alla morfologia del terreno, evitando nel modo piu' assoluto di eseguire consistenti riporti

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

nella zona di valle. Ad ogni modo sterri e riporti, con altezze superiori a 2,00 m, andranno sempre protetti con idonee opere di contenimento drenante.

- *Per ogni singolo intervento edificatorio andranno presentati sia la relazione geologica che lo studio geotecnica che, rispettivamente, espongano e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, rilevando l'eventuale presenza di acque nei terreni, secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008.*
- *Sarà inoltre necessario definire gli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, come prescritto dal D.M. 14/01/2008, attraverso un significativo numero di prove geofisiche (Vs30) e geotecniche, sia in sito che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica. Le predette indagini potranno fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici all'interno dell'area e per la progettazione degli interventi.*
- *Andranno condotte verifiche di stabilità sui profili di progetto maggiormente critici, estesi ad una significativa parte del versante di valle dell'area di previsione, nello stato di fatto e di progetto, sia in condizioni statiche che sismiche, secondo il D.M. 14/01/2008.*
- *Per tutte le strutture in progetto andranno previste fondazioni profonde, adeguatamente immorsate nel substrato compatto.*
- *Non dovrà essere interrotto nel modo più assoluto il reticolo idrografico superficiale anzi se possibile potenziato, prevedendo anche la costante e periodica pulizia/manutenzione dei fossi esistenti.*
- *Dovrà essere garantita altresì la stabilità delle arginature del laghetto che gravita sui futuri edifici proposti dalla variante, garantendo anche la costante e periodica pulizia/manutenzione delle arginature e del fondo dell'invaso.*
- *L'intera zona andrà dotata di un efficiente sistema di regimazione e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, evitando interferenze delle stesse coi terreni fondali e soprattutto dispersioni incontrollate nei terreni instabili a valle.*
- *Le acque superficiali e profonde raccolte andranno sempre convogliate all'interno della fognatura comunale o in adeguati fossi in grado di riceverle, comunque mai disperse nei terreni.*

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che sul Piano Attuativo, conformato alle predette prescrizioni, andrà acquisito il parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

Nell'ambito del rilascio del suddetto parere, in base agli esiti dei richiesti studi geologici-geomorfologici, idrologici-idrogeologici, la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni o limitazioni, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Nella progettazione attuativa andranno inoltre illustrate le modalità di smaltimento delle acque bianche della zona in oggetto, fornendo le richieste valutazioni/verifiche idrauliche sui corpi idrici, indicati nel rapporto preliminare come recapitanti delle stesse.

Con l'intendimento di perseguire finalità di protezione il territorio dal rischio idraulico e nel contempo di sostenibilità idrologica, si invita a valutare la possibilità di dotare l'area d'intervento di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche, promuovendo il riciclo della risorsa idrica."

2. Comune di Tavullia - Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. 4907 del 05/07/2011, trasmessa con fax del 05/07/2011, acquisita agli atti con prot. 52291 del 06/07/2011, ha espresso il seguente parere:

"Con la presente, verificato il rapporto preliminare in allegato alla Vs. nota in atti al prot. n. 3728 del 24.05.2011, si comunica il parere positivo di competenza dell'Ufficio scrivente in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in oggetto, escludendo possibili impatti ambientali significativi in ordine alla realizzazione delle opere in oggetto."

3. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro, con nota prot. 11984 del 07/06/2011, recante timbro di posta in arrivo del 13/06/2011, acquisita agli atti con prot. 46544 del 15/06/2011, ha espresso il seguente parere:

*"Omissis ...questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**"*

4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 1070 del 15/07/2011, trasmessa con fax del 15/07/11 del xx/xx/2011, acquisita agli atti con prot. 56133 del 19/07/2011, ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento al rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, trasmesso con nota della Provincia di Pesaro e Urbino datata 20.05.11 prot. n. 38688;

visto l'adeguamento del Piano d'Ambito per il periodo 2011-2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 14 del 15.12.10;

considerate le osservazioni dell'azienda Marche Multiservizi, gestore del S.I.I. del Comune di Tavullia in forza dei provvedimenti adottati da questa Autorità, espresse con nota prot. n. 12083 del 15.07.11;

la scrivente Autorità, analizzate le specifiche tecniche di competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata.

▪ **SERVIZIO ACQUEDOTTO**

L'intervento edificatorio dovrà essere subordinato al potenziamento della rete di distribuzione fuori comparto, bonificando un tratto di rete di via Ventotto Giugno ed eseguendo gli opportuni collegamenti con il tratto di via Cella.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Gli interventi del servizio acquedotto necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) non sono previsti nel Piano d'Ambito vigente. Tali opere dovranno essere realizzate totalmente con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno della lottizzazione dovrà ricevere il parere del gestore del S.I.I., il quale dovrà attestare anche il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96. Il parere dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

▪ **SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Il depuratore "Tavullia Capoluogo" ha raggiunto il limite della propria capacità depurativa (1.000 A.E.) ed opera il trattamento di acque reflue provenienti da fognature miste. Per i nuovi apporti all'impianto occorrerà prevedere il suo potenziamento con tempi sincroni a quelli di nuova immissione.

Dovrà essere promosso nel tempo, mediante lo sdoppiamento delle reti, un sistema che convogli le acque nere al depuratore e recapiti le acque meteoriche in un corso d'acqua.

Gli interventi dei sistemi di fognatura e depurazione necessari (potenziamenti, estendimenti, variazione del tracciato della rete fognaria nera su strada ecc.) non sono previsti nel Piano d'Ambito vigente. Tali opere dovranno essere realizzate totalmente con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento e trattamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione dei servizi fognatura e depurazione, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio della lottizzazione, dovrà ricevere il parere del gestore del S.I.I., il quale dovrà attestare anche il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96. Il parere dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale.

Si invita la vs. Amministrazione Comunale a dare attuazione alle disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

La scrivente Autorità dovrà essere convocata dalle Autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni fornite.

Le osservazioni sono disposte per il raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi del S.I.I.

Si ritiene che la variante in oggetto non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati impatti significativi sull'ambiente."

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

5. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 12083 del 15/07/2011, acquisita agli atti con prot. 56469 del 20/07/2011, ha espresso il seguente parere:

“Omissis...

Per l'attivazione dell'area dovrà essere potenziata la rete idrica fuori comparto, bonificando un tratto della rete di distribuzione di via Ventotto Giugno, collegando il tratto in ghisa con quello di via Cella.

La rete di fognatura nera dovrà essere potenziata variandone il tracciato preferibilmente su strada.

L'impianto di depurazione denominato Capoluogo ha raggiunto il limite della capacità ricettiva e non risultano previsti investimenti per il suo potenziamento nel programma interventi AATO 2011-2016.

La rete gas risulta adeguatamente dimensionata.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi non rappresentano particolare impatto ambientale, fatta eccezione per l'intervento di ampliamento del depuratore.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La variante riguarda un'area ubicata a sud-ovest del capoluogo di Tavullia, lungo via Cella, e consiste nel cambio di destinazione urbanistica da zona ad uso agricolo “E” a zona di nuova espansione residenziale “C” , denominata “T9”.

E' opportuno evidenziare che tale proposta è stata più volte avanzata da parte del Comune di Tavullia, nell'ambito di due distinte proposte di variante parziale al P.R.G. interessanti diverse aree del territorio comunale, per sottoporla al parere di questa A.P..

Questa Amministrazione Provinciale, infatti, si esprime prima con un parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i., rilasciato con D.G.P. n. 254/08 e, successivamente, con un parere di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 4085 del 17/12/2009.

Con il primo parere di conformità espresso da questa A.P. tale area, che faceva parte di un comparto più esteso denominato “T8”, venne stralciata in quanto caratterizzata da un insieme di elementi tipici del paesaggio agrario, fra cui un lago irriguo di discreta estensione, di alberature di alto fusto che si sviluppano attorno al lago e sul fronte strada, nonché per le considerazioni espresse dal Servizio 4.4 di questa A.P. in ordine agli aspetti geomorfologici, in base ai quali venne individuata una fascia di rispetto inedificabile della larghezza di almeno 10 m, lungo un tratto del confine di valle.

Successivamente, nell'ambito di una nuova proposta di variante parziale al PRG, il parere di verifica di assoggettabilità a VAS espresso da questa A.P. aveva determinato l'assoggettamento alla procedura di VAS dell'area in esame e di altre due nuove proposte di espansione.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Le considerazioni di merito fra quanto riproposto attualmente e i pareri precedentemente espressi da questa A.P. verranno affrontate nel successivo paragrafo 4). Qui di seguito si riassumono i parametri urbanistici della variante, che vengono riproposti con le stesse caratteristiche delle precedenti richieste:

superficie territoriale = 10.206 mq

- Su = 1.630 mq

- Sa = 610 mq

- V = 6.800 mc

- UT = 0,22 mq/mq

- n. abitanti teorici = 56,67

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come indicato nel paragrafo precedente la variante in esame è stata più volte esaminata dal Servizio scrivente nell'ambito di due distinti procedimenti avviati dall'Amministrazione Comunale in tempi diversi e finalizzati all'approvazione di due variante parziali al vigente PRG che interessavano diverse aree del territorio comunale. Va innanzitutto evidenziato che il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto non ha affrontato direttamente un aspetto fondamentale che avrebbe dovuto costituire la premessa della proposta avanzata. Ovvero nel rapporto preliminare non vi è alcun riferimento all'esito della precedente procedura di verifica, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n.4085 del 17/12/2009, in base al quale l'A.P. scrivente assoggettò a VAS alcune nuove aree di espansione, fra cui quella in esame.

Non sono minimamente argomentate le motivazioni che hanno indotto l'A.C. a riproporre la variante in oggetto sottoponendola a nuova procedura di verifica anziché a quella di VAS, come invece prescritto con la suddetta determinazione dirigenziale di questa A.P..

Il rapporto tiene conto solamente del parere di conformità espresso da questa A.P. nel 2008 nell'ambito del processo di approvazione di una prima variante parziale al PRG, in base al quale si stabilì lo stralcio dell'area in questione.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di colloqui intercorsi con lo scrivente Ufficio, ha così provveduto ad inviare, successivamente alla richiesta di avvio della procedura in oggetto, una nota integrativa (prot. n. 5008 del 08/07/11) per comunicare le considerazioni che hanno indotto l'autorità procedente a richiedere un nuovo procedimento di verifica per la proposta in esame. In tale nota il Comune di Tavullia evidenziava quanto di seguito riportato:

“Relativamente ai lavori di urbanizzazione del comparto ubicato all'inizio di via Cella ...sono in fase di attuazione nel comparto diversi fabbricati rendendo quasi completa l'offerta abitativa di tale parte del capoluogo.

Il nuovo comparto previsto che prevede l'insediamento di 57 abitanti insediabili va ad incrementare in maniera minima lo smaltimento dei reflui nel sistema di depurazione esistente.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Le nuove linee guida regionali di cui alla DGR 1813 del 21.12.201 definiscono l'area in oggetto, considerate le dimensioni e il contesto in cui è inserita "piccola area a livello locale" e pertanto soggetta a procedura di sceening".

Prima di esprimere le valutazioni di merito si ritiene opportuno riassumere le motivazioni che indussero questa A.P. a stralciare prima, con il parere di conformità, e ad assoggettare a VAS poi, con il parere di verifica, l'area in esame.

Nel primo caso lo stralcio di tale area, che costituiva una porzione di una nuova zona di espansione, si inseriva all'interno di una variante parziale al PRG adottata a 10 anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale adeguato al PPAR. Pertanto tale previsione rientrava nell'ambito di una serie di nuove espansioni, corrispondenti ad un incremento del carico urbanistico di oltre 1.900 nuovi abitanti insediabili.

La scelta di ridurre la superficie territoriale di tale zona, eliminando la parte per la quale oggi si richiede il nuovo inserimento come comparto autonomo derivava molto probabilmente anche dal fatto che le restanti previsioni erano in grado di soddisfare ampiamente le richieste del mercato considerato che, se pur tale ambito avesse delle peculiarità paesaggistiche e ambientali che vengono richiamate nel parere di conformità, in realtà nell'area non insistevano vincoli di inedificabilità assoluta derivanti dai piani sovraordinati.

Lo stesso ex Genio Civile nel valutare la compatibilità geomorfologica degli interventi aveva espresso un parere favorevole prescrivendo una fascia di rispetto in edificabile di 10 metri.

Nell'ambito della successiva procedura di verifica di assoggettabilità per una seconda variante parziale al PRG venne riproposto l'inserimento dell'area precedentemente stralciata ed individuata come comparto autonomo "T9".

La decisione da parte della scrivente autorità competente di assoggettare tale previsione alla procedura di VAS derivava da diverse motivazioni:

in primo luogo l'area in esame faceva parte di una variante parziale al PRG che comprendeva l'inserimento di più aree edificabili che incidevano sul carico insediativo per un totale di 321 nuovi abitanti teorici. L'area in esame, dunque, venne valutata in relazione ad altre due previsioni in quanto, tutte insieme, avrebbero inciso in modo significativo sul complesso delle trasformazioni previste, per un totale di 265 abitanti teorici.

Una delle criticità più significative, evidenziate nel parere espresso dal Servizio Ambiente di questa A.P., riguardava l'aspetto dello smaltimento dei reflui e della capacità dei depuratori esistenti di supportare le nuove immissioni.

Pertanto si valutò che le varianti che comportavano un aumento del carico insediativo significativo dovevano essere sottoposte a VAS al fine di affrontare secondo una visione complessiva e strategica le problematiche infrastrutturali, ponendo attenzione agli ulteriori impatti ambientali che le stesse avrebbero generato. Con tale determinazione l'autorità competente intendeva stimolare l'Amministrazione Comunale a riflettere sulla necessità di una rivisitazione complessiva del PRG a più di 10 anni dalla sua approvazione in adeguamento al PPAR.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

Il Servizio scrivente di fronte all'attuale richiesta avanzata dal Comune di Tavullia di sottoporre l'area in esame a nuova verifica di assoggettabilità a VAS, ha ritenuto di accogliere tale istanza considerate l'entità della nuova previsione e le esigenze espresse dall'A.C..

Naturalmente l'approvazione della variante sarà vincolata alla risoluzione delle criticità in parte già evidenziate nella precedente verifica e qui di seguito elencate:

- 1. Quanto dichiarato nel rapporto preliminare relativamente alla idoneità del depuratore del Capoluogo di sostenere l'aumento del carico di reflui derivanti dalle previsioni di variante, risulta in contrasto con lo stato di fatto rilevato dai soggetti competenti coinvolti. In primo luogo, dunque, l'A.C. dovrà far fronte alle problematiche inerenti l'impianto di depurazione del capoluogo, già evidenziate nella precedente verifica di assoggettabilità e riconfermate nei pareri espressi da A.A.T.O. e Marche Multisevizi, riportati al precedente paragrafo 2), provvedendo a stabilire idonee soluzioni per la depurazione dei reflui da convogliare nella pubblica fognatura, in accordo con i suddetti Enti competenti e acquisendo il loro parere prima dell'approvazione della variante stessa.**
- 2. Le indicazioni progettuali e tipologiche riportate al paragrafo 2.2.4 e 4 del rapporto preliminare, compresa l'indicazione del mantenimento delle siepi e dei filari esistenti riportate invece al paragrafo 5 del citato rapporto, dovranno essere parte integrante della variante e recepite nelle NTA del relativo Piano Attuativo affinché costituiscano indirizzi prescrittivi per l'attuazione degli interventi edilizi.**
- 3. Al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento, il taglio degli alloggi dovrà essere adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art.2 della LR n. 36 del 16/12/2005, contenendo entro un massimo del 20% il numero di alloggi aventi una superficie utile calpestabile inferiore ai 54 mq".**
- 4. Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

Per ultimo si evidenziano i seguenti aspetti:

- Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in esame ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprende anche le indagini territoriali ed ambientali previste dalla dall'art. 5 della L.R. 14/08. Le delle linee guida regionali per la VAS, di cui alla DGR 1813/2010, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, prevedono infatti la possibilità di includere nel rapporto preliminare di verifica le analisi stabilite dalla suddetta L.R.14/08.

Nelle analisi condotte è stato analizzato in modo il tema della sostenibilità ambientale della variante fino a descrivere anche una serie di indicazioni progettuali e tipologiche relative agli interventi edilizi. **Le indagini effettuate pertanto, fatto salvo quanto sopra prescritto al punto 2, possono ritenersi complete e sufficienti anche per i successivi adempimenti di approvazione della variante.**

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

- Il paragrafo 1.2 del rapporto preliminare, relativo alla “normativa di riferimento” contiene una imprecisione riguardo ai contenuti dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero nel rapporto si afferma che la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ha anche valore di verifica di screening ai fini del procedimento di V.I.A.. Tale interpretazione non è corretta in quanto l’articolo sopra richiamato prevede esclusivamente la possibilità di integrazione delle procedure di verifiche di V.I.A. (di cui all’art. 20 del citato Decreto) con le procedure di V.A.S., senza che l’una escluda l’altra. In ogni caso, comunque, per la variante in esame non vi sono implicazioni con l’art. 10 sopra citato in quanto la stessa non costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a verifica di V.I.A..

In base alle valutazioni esposte nel presente paragrafo questo ufficio ritiene che l’accoglimento delle suddette prescrizioni da parte dell’Amministrazione Comunale possano far escludere possibili impatti significativi sull’ambiente della variante in esame, pertanto, si propone l’esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2); valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerata l’entità della variante, questo ufficio **propone l’esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all’accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l’attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito dell’espressione del parere di cui all’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l’art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di TAVULLIA, relativa all'individuazione di un nuovo comparto residenziale di espansione "C", dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. n. 37587/11 del 21/07/2011 sopra riportato, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di TAVULLIA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 2. Comune di Tavullia – Servizio Lavori Pubblici;
 3. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
 4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 5. Marche Multiservizi S.p.a.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 2121 del 25/07/2011

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
1421VAS\11VAS\11TC10104

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 14. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 1. allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
